

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 222

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CAVANDOLI, BARABOTTI, BOF, CANDIANI, DARA, GUSMEROLI

Disposizioni in materia di accesso ai concorsi pubblici per dirigente medico odontoiatra e alle funzioni di specialista odontoiatra ambulatoriale del Servizio sanitario nazionale

Presentata il 13 ottobre 2022

ONOREVOLI COLLEGHI! — In ambito odontoiatrico, i livelli essenziali di assistenza, come definiti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, recante « Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 », sono limitati a poche prestazioni e subordinati a stringenti condizioni di accesso.

È una situazione che trova riscontro negli ultimi dati forniti dall'ISTAT, secondo cui il numero di italiani che, per motivi economici, hanno dovuto rinunciare alle cure odontoiatriche ammonta addirittura a 5 milioni. Al Servizio sanitario nazionale (SSN), a causa dei fattori sopra evidenziati, si rivolge solamente un'esigua minoranza della popolazione, mentre la restante parte opta, ove possibile, per un dentista privato, per

una struttura odontoiatrica ovvero per il cosiddetto « turismo dentale », viaggiando verso i Paesi dell'est Europa in cerca di cure a basso costo.

Ebbene, il quadro sopra delineato, già di per sé critico, rischia di aggravarsi ulteriormente nel prossimo futuro a causa di una vera e propria falla del sistema, che impedisce agli odontoiatri di accedere in numero adeguato ai corrispondenti ruoli del SSN. La questione concerne, innanzitutto, i requisiti minimi richiesti ai fini della partecipazione ai concorsi per dirigente medico odontoiatra. In base alla normativa vigente, infatti, possono accedere alle procedure concorsuali in questione solamente i laureati in odontoiatria e protesi dentaria e i laureati in medicina legittimati all'esercizio della professione odontoiatrica in possesso di un diploma di specializzazione in materia afferente. È

quanto prevede, in particolare, l'articolo 28 del regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del SSN, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, il quale menziona espressamente la « specializzazione nella disciplina » tra i requisiti specifici di ammissione ai concorsi di cui si discute.

L'imprescindibilità del suddetto requisito è prevista anche dall'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante « Riordino della disciplina in materia sanitaria ». La lettera *h-ter*) della disposizione in esame – inserita dal decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 (cosiddetto « decreto Balduzzi »), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 – stabilisce, infatti, in via generale e senza eccezioni – dettando, quindi, una regola valida anche per gli odontoiatri – che l'accesso alle funzioni di specialista ambulatoriale avviene secondo graduatorie provinciali riservate « esclusivamente al professionista fornito del titolo di specializzazione inerente alla branca d'interesse ».

Dal combinato disposto delle previsioni sopra citate, si evince, dunque, che, nel sistema attuale, il possesso del diploma di specializzazione costituisce un requisito indispensabile ai fini dell'accesso ai concorsi per dirigente medico e alle funzioni di specialista ambulatoriale del SSN.

Senonché, nel caso specifico degli odontoiatri, il requisito in questione finisce di fatto per azzerare del tutto, o quasi, la platea di potenziali partecipanti ai concorsi di cui si discute. La maggior parte degli odontoiatri, infatti, non è in possesso di un titolo di specializzazione e ciò non solo in quanto – come rilevato anche in alcune recenti pronunce giurisprudenziali (si veda ad esempio l'ordinanza resa dal tribunale di Sassari, sezione lavoro, nel giudizio n. 1491/21, ripresa anche da diversi articoli di giornale) – la laurea in odontoiatria e protesi dentaria integra già di per sé una specializzazione, ma anche per le criticità strutturali del sistema, avuto riguardo al numero limitato delle specialità esistenti per l'odontoiatria e al fatto che le relative scuole, per lungo tempo, non sono state nemmeno attivate nelle sedi universitarie.

La situazione è, poi, destinata ad aggravarsi ulteriormente negli anni a venire a causa del pensionamento di molti professionisti che attualmente lavorano o collaborano con il SSN: la mancanza di odontoiatri in possesso del diploma di specializzazione, infatti, potrebbe impedire il fisiologico ricambio degli organici.

Occorre, dunque, intervenire al fine di mantenere in equilibrio il sistema e garantire un'adeguata dotazione organica del servizio odontoiatrico pubblico, sufficiente, quantomeno, ad assicurare l'erogazione delle prestazioni minime comprese nei livelli essenziali di assistenza. La necessità di procedere in questo senso è stata sottolineata anche con la mozione sulla riforma dell'assistenza territoriale (mozione 1-00618), approvata dalla Camera dei deputati nella seduta del 14 giugno 2022, sul finire della scorsa legislatura. Il punto numero 13) di tale mozione, infatti, ha previsto un impegno specifico per il potenziamento dell'odontoiatria pubblica finalizzato a consentire, in particolare, « l'accesso ai ruoli dirigenziali del Servizio sanitario nazionale e alle funzioni di specialista ambulatoriale anche agli odontoiatri che non sono in possesso di un diploma di specializzazione ulteriore rispetto alla (già di per sé specialistica) laurea in odontoiatria e protesi dentaria, agevolando in questo modo il ricambio generazionale degli organici e l'erogazione di un maggiore volume di prestazioni ».

A tale scopo, l'articolo 1 della presente proposta di legge abolisce il requisito della specializzazione ai fini della partecipazione ai concorsi per dirigente medico odontoiatra e ai fini dell'accesso alle funzioni di specialista odontoiatra ambulatoriale del SSN. Si tratta, infatti, di un vincolo eccessivamente stringente per l'area odontoiatrica, che non tiene conto della situazione concreta delle scuole di specializzazione, dell'obiettiva assenza di specialisti, nonché dell'alto livello delle conoscenze e delle competenze professionali acquisite dai professionisti con il corso di laurea.

L'articolo 2 dispone, infine, l'abrogazione delle disposizioni che impongono il possesso della specializzazione ai fini dell'accesso degli odontoiatri al SSN.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Accesso degli odontoiatri ai concorsi e alle graduatorie del Servizio sanitario nazionale)

1. Per i laureati in odontoiatria e protesi dentaria e per i laureati in medicina e chirurgia legittimati all'esercizio della professione di odontoiatra è abolito il requisito della specializzazione ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici per dirigente medico odontoiatra e ai fini dell'accesso alle funzioni di specialista odontoiatra ambulatoriale del Servizio sanitario nazionale.

Art. 2.

(Modificazione di norme)

1. La lettera *b*) del comma 1 e il comma 2 dell'articolo 28 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, sono abrogati.

2. All'articolo 8, comma 1, lettera *h-ter*), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ; il requisito della specializzazione non è richiesto per l'accesso alle funzioni di specialista odontoiatra ambulatoriale del Servizio sanitario nazionale ».



19PDL0005210